

ORTHOBENESSERE

ART. 1

(Costituzione, Denominazione e Sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia l'associazione senza scopo di lucro, denominata: "ORTHOBENESSERE" che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La denominazione dell'associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione Di Volontariato" o acronimo ODV successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro regionale delle Associazioni. A seguito della predetta iscrizione, l'associazione assume automaticamente la seguente denominazione: ORTHOBENESSERE Organizzazione Di Volontariato, in sigla denominata "ORTHOBENESSERE ODV", sempre a seguito dell'iscrizione al RUNTS la stessa denominazione potrà essere integrata con l'acronimo ETS. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione ai predetti Registri.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Nuoro in viale Murichessa n.21.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione "ORTHOBENESSERE", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ART. 2

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio *(di cui alla lettera f art.5 D.Lgsn.117/2017);*
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale *(di cui alla lettera i art.5 D.Lgsn.117/2017);*
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso *(di cui alla lettera k art. 5 D.Lgsn.117/2017);*
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali *(di cui alla lettera e art.5 D.Lgsn.117/2017);*
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore *(di cui alla lettera m art. 5 D.Lgsn.117/2017);*
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche *(di cui alla lettera t art.5 D.Lgsn.117/2017);*
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati *(di cui alla lettera z art.5 D.Lgsn.117/2017).*

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- la conservazione della natura, la difesa dell'ambiente, la salvaguardia della cultura locale, la valorizzazione delle tradizioni popolari e della lingua sarda, la valorizzazione dei prodotti tipici quali manufatti artigianali e prodotti agro-alimentari ed eno-gastronomici, la riscoperta e il recupero della "memoria" antropologica;
- la tutela e la valorizzazione del territorio della Sardegna, in tutti i suoi aspetti: ecologico, paesaggistico, archeologico, artistico, architettonico, storico, sociale e religioso e in tutte le sue potenzialità: economiche, turistiche, sportive, didattiche e di fruizione del tempo libero;

Nel perseguire tali azioni, l'associazione promuove ed organizza iniziative d'ogni genere anche in ambito internazionale e, tra queste, in particolare:

- iniziative e realizza attività dirette a preservare e proteggere la natura, anche attraverso un tipo di turismo che educi al rispetto dell'ambiente;
- iniziative e realizza attività dirette a favorire la conoscenza degli ambienti naturali e del patrimonio storico, artistico, linguistico e culturale;
- iniziative e realizza attività per la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale, anche mediante l'istituzione di gruppi ecologici volontari;
- iniziative e realizza attività per la raccolta di fondi e beni destinati al mantenimento e al miglioramento dei beni storici, culturali e ambientali;
- iniziative e realizza attività di turismo culturale; anche con la gestione, manutenzione e ristrutturazione effettuata direttamente o con l'ausilio di terzi di siti archeologici e ambientali; chiese; strutture e fabbricati storici e culturali; musei; parchi, giardini, orti e vigne; biblioteche; sagre; mostre e fiere;
- promuove la formazione di animatori e guide nel campo naturalistico, agricolo, forestale, turistico e culturale;
- gestione e/o utilizzo di strutture ricettive;
- gestione e/o utilizzo di aree di interesse ambientale per lo studio e la conservazione della flora e della fauna, nonché beni di qualsiasi genere, per la conoscenza e la tutela del territorio e del patrimonio culturale;
- attività, naturalistiche, turistiche e culturali in collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e private;
- redazione, pubblicazione e divulgazione di materiale didattico e informativo per la pratica turistica e la conoscenza dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale;
- attività sociali, culturali, educative, assistenziali, sportive e ricreative, per la diffusione dell'arte, della lingua sarda, della musica, del teatro, del cinema, del turismo, dei manufatti artigianali, dei prodotti agro-alimentari ed eno-gastronomici, dello sport, per la conoscenza della natura e per l'utilizzazione del tempo libero;
- istituzione di comitati e gruppi di lavoro che agiscono secondo specifici settori di competenza e di attività;
- opere di sensibilizzazione dei pubblici poteri: petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare, ecc.;
- creazione e gestione di un sito internet per la divulgazione e conoscenza dell'attività svolta dall'associazione; alla pubblicazione di libri, periodici e quaderni, produzione di materiale audiovisivo e fotografico.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato, dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017, al Consiglio Direttivo dell'ente è attribuita la competenza ad individuare le attività diverse ex art. 6 CTS che l'ente intende esercitare. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di effettuare al Registro unico territorialmente competente, gli adempimenti e le segnalazioni previste in caso di mancato rispetto dei criteri e limiti previsti dalla norma vigente. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

ART. 3 **(Qualità di volontario)**

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima. I rimborsi spese di tipo forfetario sono ammessi esclusivamente nei limiti stabiliti dalla legge.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 4 **(Ammissione ed esclusione degli associati)**

L'associazione deve essere costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di volontariato.

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato/a entro 30 giorni ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo comunica entro 30 giorni la decisione all'interessato/a motivandola. L'aspirante socio può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

ART. 5 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali;
- Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'associazione entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

- Votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa;

Gli associati hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea;

ART. 6 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, in particolare i doveri stabiliti al precedente art. 5, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza dei presenti.

E' ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente

Possono, inoltre, essere costituiti i seguenti organi:

- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 (L'assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza dei presenti con la presenza di almeno un terzo degli aderenti.

In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (*tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento*).

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 9

(Compiti dell'assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è convocata per:

- La nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- La nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- L'approvazione del bilancio;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare sull'esclusione degli associati;

ART. 10

(Compiti dell'assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea;
- Deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati;

ART. 11

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo amministra l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

E' eletto dall'Assemblea degli aderenti tra le persone fisiche associate. Il numero dei componenti è formato da un numero di tre e resta in carica per la durata di anni cinque e i suoi componenti possono essere rieletti.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto di soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- Eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;

- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- Deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati.

ART. 12 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno; Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti;

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 13 (Organo di controllo) (Eventuale)

L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. L'Organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 (Organo di Revisione legale dei conti) (Eventuale)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;

- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;
- Entrate di cui all'art. 84 del CTS e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.
- Per le attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

ART. 16 (Beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 17 (Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

Art. 18 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo ed è approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 19 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 12 del D.Lgs 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 20 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 21
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 22
(Assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento alle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi;

ART. 23
(Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 24
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, mancanza alla Fondazione Italia sociale.

ART. 25
(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- Libro dei soci tenuto a cura del consiglio direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- Il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione secondo le modalità stabilite dall'assemblea.

ART. 26
(Disposizioni finali e transitorie)

Fino all'entrata in vigore del registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) l'associazione ORTHOBENESSERE e in presenza dei requisiti di legge, potrà continuare ad utilizzare l'acronimo ONLUS. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI NUORO
Atto reg.to il 01/03/23 al n° 225 serie 3
euro Eseute
di cui euro _____